



**Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti**

*Direzione Generale per i Porti*

Roma, 5 gennaio 2012

Alle Direzioni Marittime - **LORO SEDI**

Divisione 4<sup>a</sup>

Prot. N. M\_TRA/PORTI /0073

Risposta al Foglio del

Div. N.

Allegati Uno

Classifica A.2.50

**Oggetto:** Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative fonti energetiche rinnovabili - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Articolo 12 così modificato dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Alle Capitanerie di Porto - **LORO SEDI**

CIRCOLARE N. 40

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

Ministero dello Sviluppo Economico -  
Dipartimento per l'Energia. - Direzione  
generale per l'energia nucleare, le  
energie rinnovabili e l'efficienza  
energetica - Divisione III- Reti Elettriche  
- via Molise, 2 - **00187 ROMA**

Ministero dello Sviluppo Economico -  
Dipartimento per l'Energia. - Direzione  
generale per le risorse minerarie ed  
energetiche - Divisione I - UNMIG - via  
Molise, 2 - **00187 ROMA**

Ministero dello Sviluppo Economico -  
Dipartimento per le Comunicazioni e  
Ispettorati territoriali - Viale America,  
201 - **00144 ROMA**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale salvaguardia ambientale - Via C. Colombo, 44 - **ROMA**

**Autorità Portuali – LORO SEDI**

e, per conoscenza:  
Gabinetto del Ministro  
Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

Ufficio Legislativo  
Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto – **SEDE**

Presidenti delle Regioni Costiere ed ai  
relativi Servizi Regionali  
**(VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)**

Ministero dell'Economia e delle Finanze –  
Dipartimento per le Politiche Fiscali –Ufficio  
Agenzie ed Enti della Fiscalità –Area III –  
RepartoVII – Piazza Mastai, 11- **00143  
ROMA**

Agenzia del Demanio – Direzione Centrale  
Area Operativa – Direzione Beni Demaniali  
Via Barberini, 37 – **00100 ROMA**

ASSOPORTI  
Corso Rinascimento, 19 – **00186 ROMA**

ANCI  
Via dei Prefetti, 46 – **00186 ROMA**

## LINEE GUIDA GENERALI

### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è intervenuto a modificare l'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha previsto all'articolo 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare o realizzati sulla terraferma, gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, debba essere rilasciata una autorizzazione unica dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico.

Per gli **impianti offshore destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili** l'articolo 2, comma 158, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tali impianti è rilasciata dal *Ministero dei trasporti (ora infrastrutture e dei trasporti), sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..... e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima*".

A seguito degli incontri tenuti con le suddette Amministrazioni si ravvisa l'opportunità – considerata la rilevanza della questione e per fornire ai soggetti interessati indicazioni per lo svolgimento del procedimento amministrativo connesso sia al rilascio dell'autorizzazione che in particolare della concessione demaniale – di emanare delle linee guida operative al fine di una spedita e uniforme applicazione, sotto l'aspetto amministrativo e procedurale, della normativa in argomento.

Si premette che la realizzazione degli impianti off-shore in oggetto si inquadra nell'ambito dell'approvvigionamento di fonti di energia, materia rimasta nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel quale è mantenuta ad esso anche la competenza al rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per le medesime finalità (articolo 105, comma 2, lett. l) e della legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 7, lett. l)

Ciò in quanto si è inteso assoggettare alla potestà amministrativa dello Stato la tutela di specifici interessi pubblici a carattere primario, alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.

In altri termini, per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia si verifica il caso in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene che assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal

concessionario sui beni demaniali e si risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario. Di conseguenza, viene meno il conferimento di funzioni amministrative alle Regioni/Enti Locali.

La normativa in esame prevede un procedimento unificato di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, comprensivo anche della verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia ambientale.

L'autorizzazione scaturisce dall'esame congiunto di tutti gli interessi e pareri delle Amministrazioni coinvolte anche a mezzo di conferenze di servizi. La norma nulla innova, invece, in ordine al procedimento di competenza del Ministero dell'Interno per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Secondo le previsioni contenute nell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, come modificato, il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla preventiva acquisizione della concessione demaniale marittima secondo le previsioni dell'articolo 36 del Codice della navigazione.

La concessione demaniale marittima è come è noto un provvedimento che non si esaurisce nel rilascio di un titolo legittimante a costruire ed esercitare, bensì è l'atto con il quale ha inizio un rapporto duraturo che prevede una sua autonoma disciplina, nonché obblighi e diritti reciproci tra concessionario ed autorità concedente, la cui verifica prosegue per tutta la durata del rapporto concessorio.

L'Amministrazione competente al rilascio della concessione demaniale marittima è l'Autorità Marittima: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla durata della concessione richiesta (articolo 36 Codice della navigazione) o l'Autorità Portuale se l'impianto ricade nel territorio della sua circoscrizione.

Nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione si inserisce quello di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'art. 42<sup>1</sup> della legge del 23 luglio 2009, n. 99 prevede che gli "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare" rientrano tra le categorie progettuali da sottoporre alla procedura di V.I.A. di competenza statale ai sensi degli artt. 6, 21 e ss. Del d.lgs. n. 152/2006 (v. allegato II, p.to 7-bis).

---

<sup>1</sup> **Art. 42.** *(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)*

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1.

## **2. ITER AUTORIZZATIVO**

In termini procedurali per la realizzazione di un impianto offshore devono sussistere:

**a) l'autorizzazione** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da rilasciarsi secondo le modalità previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (così modificato dall'articolo 2, comma 158, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), previa concessione in uso della zona di demanio marittimo nella quale installare l'impianto.

L'autorizzazione comprende anche gli impianti di connessione alla rete nazionale o di distribuzione la cui inclusione nel preventivo per la connessione (soluzione tecnica minima generale), rilasciato dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione, sia stata esplicitamente accettata dal produttore. Gli impianti inclusi nel preventivo per la connessione sono inseriti nell'iter autorizzativo.

**b) la concessione demaniale marittima** (articoli 36 Codice navigazione e da 5 a 40 del Regolamento di esecuzione al codice stesso) di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Direzione Marittima/Capitaneria di Porto (a seconda della sua durata) per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, comprensiva delle aree demaniali marittime riservate alle opere connesse e ad eventuali cavi di collegamento a terra fino al limite della proprietà privata.

In relazione alla ubicazione dell'impianto offshore e al punto di atterraggio del cavidotto la competenza al rilascio della concessione demaniale per le aree demaniali a terra può essere dell'Autorità Portuale, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, qualora queste ricadano nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa o della Regione Siciliana per le aree demaniali a terra ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto regionale.

La realizzazione e l'esercizio dell'impianto offshore, per le strutture a mare, sono inoltre soggetti all'emanazione delle disposizioni di polizia e di ordinanza di competenza dell'Autorità Marittima in relazione alla tutela degli interessi della sicurezza della navigazione.

**c) la VIA** – Valutazione di impatto ambientale- rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, secondo le modalità indicate agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i. e della legge del 23 luglio 2009, n. 99.

## **3 - PRESENTAZIONE ISTANZA E DOCUMENTAZIONE**

Il soggetto proponente deve presentare la domanda per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto offshore ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, contestualmente al:

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione generale per i porti  
– Viale dell'arte 16, 00144 Roma Eur;
- **Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia.**

- Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica – Divisione III- Reti Elettriche - via Molise, 2 – 00187 Roma

- Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – **Divisione I – UNMIG** - via Molise, 2 – 00187 Roma

- **Dipartimento per le Comunicazioni** – Ispettorato Territoriale **(COMPETENTE)**

La domanda va corredata del progetto preliminare e dell'istanza intesa a ottenere la concessione demaniale delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei interessati dalla realizzazione dell'impianto, mentre al **Ministero dello Sviluppo Economico del solo progetto preliminare**.

Il progetto preliminare deve comprendere il preventivo per la connessione redatto, secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 21 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt 99/08, dal gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale o di distribuzione esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente; gli elaborati progettuali preventivamente approvati dal gestore di rete competente necessari al rilascio dell'autorizzazione delle opere di rete per la connessione dell'impianto alla rete elettrica e comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione, oltre ogni altra opera o infrastruttura indispensabile per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Per le infrastrutture lineari di connessione dell'impianto di produzione, il progetto preliminare deve essere redatto in modo tale da evidenziare, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.

A tal riguardo dalla data di comunicazione dell'avviso di procedimento ai comuni interessati si intende sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso a costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate dalla realizzazione dell'impianto fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale salvaguardia ambientale - la domanda va presentata corredata del progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale - SIA.

L'istanza di concessione demaniale deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvi i casi di concessione demaniale di durata tra i quattro e i quindici anni per la quale l'istanza dovrà essere inoltrata alla Direzione Marittima competente.

L'istanza di concessione va presentata utilizzando l'apposito modello D1 disponibile insieme con le relative guide alla compilazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www/mit.gov.it](http://www/mit.gov.it)) secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione (articoli 5 e seguenti); essa deve contenere gli elementi essenziali per procedere alla sua

valutazione sotto il profilo demaniale (generalità complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei occupati dalla concessione richiesta) e deve essere corredata del progetto preliminare, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare. Il progetto deve essere lo stesso allegato alla domanda per l'autorizzazione ex articolo 12 decreto legislativo 387/2003.

La cartografia di riferimento per la individuazione, a fini amministrativi, di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del Codice della navigazione, è quella catastale revisionata prodotta dal Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) ed è reperibile presso gli uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio o presso il C.O.N. –Centro Operativo Nazionale- avente sede presso la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Lo studio di impatto ambientale con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti che il progetto può avere sull'ambiente, dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso del procedimento istruttorio, di seguito meglio specificato, ai fini della valutazione di cui agli articoli 23 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i

### **3.1 - Calcolo della superficie demaniale da richiedere in concessione e del canone concessorio.**

La superficie richiesta e da assentire in concessione è normalmente individuata complessivamente dallo specchio acqueo che comprende al suo interno l'intero impianto eolico e la zona demaniale marittima interessata dalle infrastrutture per la connessione alla rete elettrica.

Per alcune fattispecie, che l'Amministrazione valuterà caso per caso, il soggetto proponente può richiedere la superficie e/o lo specchio acqueo effettivamente occupati dagli impianti, manufatti ed opere da realizzare.

In proposito è necessario precisare che l'attuale normativa per la determinazione dei canoni demaniali marittimi impone parametri obiettivi di valutazione riferiti essenzialmente alla superficie dell'area occupata e pertanto è indispensabile che tutte le zone richieste in concessione siano ricondotte a misure di superfici indicate in metri quadrati e per i manufatti anche in metri cubi.

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente occupate, come ad esempio cavi e condotti interrati e/o poggiati nel/sul demanio marittimo, tubi e condotte, pali di sostegno, gavitelli singoli, ecc., si adottano i criteri indicati nella Circolare n° 112 in data 25 gennaio 2001

**(All. n. 1)** del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Criteri che, peraltro consentiranno una uniformità di calcolo in presenza delle stesse fattispecie.

Pertanto per gli impianti eolici offshore troveranno applicazione i seguenti criteri di calcolo indicati nella Tabella "A" allegata alla circolare n. 112 sopraindicata:

- Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul fondo del mare: superficie definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.) maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- Cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo: superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- Elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: superficie definita dall'area del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50.
- **Pali con aerogeneratori** trattasi di opere non ricomprese nella sopraindicata Tabella "A". Ad essi si possono comunque applicare, per analogia, gli stessi criteri da essa dettati per la quantificazione della superficie utile da richiedere in concessione. Pertanto per tale fattispecie la superficie può essere definita dall'area del cerchio generato dal movimento della pala proiettato sulla superficie acqua e avente per raggio la lunghezza della pala maggiorata di metri 0,50. Qualora tale superficie risulti inferiore a quella calcolata per la base del sostegno si applica quest'ultima.

Alle suddette superfici possono aggiungersi le zone di cantiere interessate dai lavori di costruzione degli impianti.

Pertanto la procedura corretta per la determinazione del canone in presenza di tali concessioni è la seguente:

1. individuazione della superficie/specchio acqueo da richiedere e assentire in concessione attraverso l'applicazione dei criteri sopraindicati; nonché della zona di cantiere interessata dai lavori di costruzione dell'impianto.
2. calcolo della misura del canone annuo sulla base degli importi annui unitari – aggiornati all'anno in corso al momento del rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 04 della legge n. 494/1993 – secondo i parametri indicati per le diverse tipologie concessorie nel D.I. 19 luglio 1989.



#### **4- AVVIO PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (Punto 2.b)**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata del progetto preliminare, comunica il suo parere in merito alla connessione elettrica (previa consultazione con Terna SpA), alle eventuali interferenze con i titoli minerari ed alle interferenze con le telecomunicazioni (nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 95, 97 e 98 del Dlgs. n. 259/03 e del T.U. sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro dieci giorni dalla ricezione del suddetto parere e nulla osta, trasmette l'istanza di concessione demaniale ex articolo 36 del Codice della navigazione, presentata con la domanda di autorizzazione ex articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, alla Capitaneria di Porto competente per territorio per un vaglio preliminare in ordine sia alla sicurezza della navigazione (verifica che la zona richiesta non interferisce con rotte di navigazione obbligate e non arreca restrizioni) che alla compatibilità delle strutture costituenti l'impianto con le altre attività marittime.

All'esito positivo di tali valutazioni l'Autorità Marittima, entro venti giorni dalla ricezione della domanda da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ne ordina la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione al fine di dare corso all'istruttoria intesa all'accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima.

#### **5- PUBBLICAZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Il procedimento pubblicitario prescritto dall'articolo 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione viene effettuato mediante affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni e dell'Ufficio marittimo interessati territorialmente, nonché mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione regionale e uno nazionale o anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica il giorno iniziale e finale della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che può essere indicato tra un minimo di quindici e un massimo di trenta giorni, le osservazioni od opposizioni che credano opportune e di cui si terrà conto ai fini dell'emanazione del provvedimento finale di concessione.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine previsto per la proposizione di osservazioni/opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni/opposizioni, ma non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

## **6- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

Esperita poi la pubblicazione, la domanda, completa del progetto preliminare e degli altri allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'istruttoria intesa all'accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima.

A tale fine il soggetto proponente provvederà a trasmettere alla Capitaneria di Porto competente per territorio n. 12 copie del progetto, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultima.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa riferita a questo tipo di procedimento caratterizzato da particolari esigenze di celerità e dalla complessità derivante da un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, i pareri e le autorizzazioni acquisite nel corso dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale si considerano acquisiti anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003.

L'acquisizione dei pareri delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima potrà essere effettuata dalla Capitaneria di Porto competente per territorio con l'indicazione di termini predeterminati, ai sensi dell'articolo 542 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, ovvero mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90 e successive modificazioni, ai fini della tempestiva definizione della procedura istruttoria.

In tale ottica si ritiene che i suaccennati adempimenti istruttori possano essere orientati all'acquisizione dei pareri dei seguenti Enti e Amministrazioni competenti per territorio:

- la Regione per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per gli aspetti legati alla salvaguardia della pesca, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., ove non delegata agli enti locali;
- la Provincia per il rilascio dell'autorizzazione per interventi sottoposti al vincolo idrogeologico ed eventuali deleghe previste dall'ordinamento regionale;
- il Comune/i costiero/i per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- la Circoscrizione doganale ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- l'Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali e, stante la particolare tipologia costruttiva degli impianti, anche per quanto attiene ai criteri per la determinazione del canone;

- l'Azienda sanitaria locale;
- la Soprintendenza per i beni archeologici (per l'eventuale presenza di beni archeologici sommersi) e quella per i beni paesaggistici o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a tali vincoli;
- le Autorità militari;
- il Comando Zona Fari competente;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- l'Autorità Portuale, ove sussistente, con riguardo alle eventuali interferenze dell'impianto con le attività e i traffici interessanti le aree portuali rientranti nella giurisdizione di quest'ultima;
- la Commissione Consultiva locale per la pesca marittima per conoscere se nell'area interessata all'impianto ci siano particolari e rilevanti attività di pesca marittima;
- l'Ente Parco, laddove istituito;
- le altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Entro quindici giorni dall'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale, l'Autorità Marittima competente inviterà il proponente alla presentazione del progetto definitivo integrato dalle osservazioni e indicazioni formulate in sede istruttoria su quello preliminare.

Il progetto definitivo integrato ed i documenti connessi vanno inviati, entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, all'Autorità Marittima competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e del Territorio e della Tutela del Mare ( a cui deve essere inviato anche lo Studio di impatto ambientale - SIA) e agli enti partecipanti all'istruttoria che ne avessero fatto richiesta, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.

All'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale e della valutazione di impatto ambientale, la Capitaneria di Porto competente provvederà alla redazione della bozza dell'atto formale di concessione demaniale marittima che, nel caso di concessione superiore ai 15 anni, deve essere inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale dovrà essere data notizia della definizione del titolo concessorio negli altri casi al fine di procedere all'avvio del procedimento per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003.

Il titolo concessorio dovrà contenere anche le disposizioni di polizia indicate/emanate dall'Autorità Marittima per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in relazione alla tutela degli interessi della sicurezza della navigazione, della pesca, dell'ambiente.

## **7- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (così modificato dall'articolo 2, comma 158, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolge l'istruttoria facendo ricorso ad una Conferenza di servizi, affinché il provvedimento autorizzatorio possa essere emanato entro il termine di 180gg, previsto dalle citate disposizioni, che decorrerà dalla ricezione della domanda di autorizzazione se questa viene presentata successivamente al rilascio della concessione demaniale marittima, mentre nel caso di presentazione contestuale alla domanda di concessione demaniale il termine è sospeso sino al rilascio di quest'ultima, che avverrà entro 30 gg. dall'esito positivo della Conferenza di servizi.

La Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i. è convocata entro trenta giorni dalla ricezione dell'esito positivo della Valutazione di impatto ambientale. Ad essa sono chiamati a partecipare i seguenti Enti e Amministrazioni:

- il Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Capitaneria di Porto competente;
- il Comune (o i Comuni) nel quale è previsto il passaggio dell'elettrodotto per l'allacciamento alla rete. Il Comune dovrà anche acquisire il parere dell'Azienda sanitaria locale.
- Il Gestore della Rete, per quanto di competenza relativamente al progetto delle opere elettriche necessarie per la connessione alla rete.
- le altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici che non si siano già espresse nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima.

I lavori della Conferenza di servizi si svolgono secondo quanto stabilito all'articolo 14 ter della legge 241/90.

Entro quindici giorni dal rilascio della concessione demaniale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascerà l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 con le modalità previste dalle disposizioni stesse.

Con ordinanza dell'Autorità Marittima competente sarà individuata la zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi non autorizzate e la ulteriore zona ove è vietato l'ancoraggio e la pesca di profondità.

Il Direttore Generale  
**F.to Dott. Cosimo Caliendo**

Per copia conforme all'originale  
**Geom. Claudio Cardaio**

## **PRESIDENTI REGIONI COSTIERE:**

LIGURIA Via Fieschi, 15 16121 GENOVA - TOSCANA Via Cavour, 18, 50122 FIRENZE

LAZIO Via Raimondi Garibaldi 7-00145 ROMA - CAMPANIA Via S.Lucia, 81 80132 NAPOLI - BASILICATA Via Anzio 85100 POTENZA - CALABRIA Via De Filippis 88060 CATANZARO - PUGLIA Via Abruzzi, 212-70124 BARI - MOLISE Via XXIV Maggio, 130 86100 CAMPOBASSO - ABRUZZO Via Colle Petrarra 67100 L'AQUILA - MARCHE Via Gentile da Fabriano 60125 ANCONA - VENETO Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 30123 VENEZIA - EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro, 52 40127 BOLOGNA - FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza dell' Unità d'Italia, 1-34133 TRIESTE - SARDEGNA Viale Trento, 69- 09100 CAGLIARI - SICILIA Piazza Indipendenza 90129 PALERMO

### **REGIONE ABRUZZO**

Direzione Turismo, Ambiente, Energia – Servizio Turismo Ambiente, Energia – Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico Ricreative Viale Bovio, n° 245 –

**65100 PESCARA**

### **REGIONE CALABRIA**

Assessorato Ambiente, urbanistica, protezione delle coste e demanio

**88100 CATANZARO LIDO**

P.zza Europa – Palazzo S. Francesco

**87100 COSENZA**

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Assessorato al Turismo – Servizio Turismo e qualità aree turistiche

Via Aldo Moro, n°64

**40127 BOLOGNA**

### **REGIONE SARDEGNA**

Via Trento, n° 69

**09123 CAGLIARI**

### **REGIONE LAZIO**

Assessorato per le politiche per la cultura, sport e turismo

Dipartimento promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport Area C – Servizio III°

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n° 7

**00145 ROMA**

### **REGIONE MARCHE**

Assessorato al Turismo – Servizio Turismo e attività Ricettive

Via Gentile da Fabriano, n° 9

**60100 ANCONA**

### **REGIONE PUGLIA**

Assessorato agli Affari Generali – Settore Demanio marittimo, lacuale e fluviale

Via De Rossi, n°234

**70122 BARI**

### **REGIONE BASILICATA**

Dipartimento attività produttive

Settore Turismo

Via Anzio, n° 32 –

**85100 POTENZA**

### **REGIONE CAMPANIA** Assessorato ai

Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo – Centro Direzionale Isola C3 –

**80143 NAPOLI**

### **REGIONE AUTONOMA FRIULI**

**VENEZIA GIULIA** – Assessorato ai

Trasporti Direzione Regionale Viabilità e Trasporti

Via Giulia, n°75/1

**34100 TRIESTE**

### **REGIONE LIGURIA** Assessorato

agricoltura e Turismo – Dipartimento Agricoltura e Turismo – Servizio Turismo Via G. D'Annunzio, n° 64

**16121 GENOVA**

### **REGIONE MOLISE** Assessorato al Turismo

e Sport – Settore Demanio Marittimo

Via Mazzini, n° 94

**86100 CAMPOBASSO**

### **REGIONE TOSCANA** – Dipartimento

Politiche territoriali ed ambientali – Area porti, aeroporti e centri intermodali

Via Bardazzi, n° 19

**50127 FIRENZE**

### **REGIONE VENETO**

Direzione Turismo – Servizio SIRT

Palazzo Sceriman Cannaregio 168

**30121 VENEZIA**